


N. 00038/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00086/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Ente Nazionale Protezione Animali - E.N.P.A Onlus e dall'Organizzazione Internazionale Protezione Animali - Oipa Onlus Ong, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, piazza Dante, n. 15 - Trento;

nei confronti

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

- Ministero dell'Interno, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero della Salute, Ispra non costituitisi in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente *pro tempore* della Provincia Autonoma di Trento 24 giugno 2020, recante "*Intervento di monitoraggio, identificazione e rimozione di un orso pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica*", emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 18, comma 2, della l.r. 4 gennaio 1993, n.1, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di formulare sin d'ora motivi aggiunti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10 settembre 2020:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente *pro tempore* della Provincia Autonoma di Trento 11 agosto 2020 n.491102, emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 18, comma 2, della l.r. 4 gennaio 1993, n.1 e recante "*Intervento di monitoraggio e rimozione per captivazione permanente di un orso pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica*".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. riferita alla predetta ordinanza contingibile e urgente n.491102 dd. 11 agosto 2020, impugnata mediante motivi aggiunti di ricorso;

Richiamata la circostanza che la precedente ordinanza contingibile e urgente, recante l'adozione della misura dell'abbattimento dell'orsa JJ4, risulta già sospesa nella sua efficacia per effetto del decreto presidenziale n. 15 dd. 10 luglio 2020, emesso sempre a' sensi dell'art. 56 c.p.a. nell'omologo procedimento R.G. n. 82 del 2020 parimenti pendente presso questo Tribunale e susseguentemente confermato dall'ordinanza collegiale cautelare n. 26 dd. 31 luglio 2020, emessa nei procedimenti riuniti R.G. 82, 86 e 89, e che per effetto di tali provvedimenti cautelari è stata consentita nella specie soltanto l'adozione di misure di tutela della pubblica incolumità alternative a quella dell'abbattimento, quali la *“cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio”*, ovvero la *“cattura per captivazione permanente”*, rispettivamente contemplate dalle lett. i) e j) del § 3.4.2 del vigente Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi Centro – Orientali (PACOBACE);

Rilevato che dalla relazione tecnica del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento Prot. n. 488223 dd. 10 agosto 2020, cui fa riferimento anche la qui impugnata ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 491102 dd. 11 agosto 2020, risulta che in data 28 luglio 2020 la predetta orsa JJ4 è stata catturata, radiocollarizzata e lasciata quindi libera, conformemente alla surriferita misura di cui alla lett. i) del § 3.4.2 del vigente PACOBACE;

Rilevato - altresì - che con la testè riferita ordinanza n. 491102 dd. 11 agosto 2020 il Presidente della Provincia Autonoma di Trento si è determinato nel senso di revocare la propria precedente ordinanza dd. 24 giugno 2020 e di *“1.dare continuità al monitoraggio dell'area interessata dall'animale denominato JJ4, al fine di assicurare la massima prevenzione possibile a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica. 2. procedere, nel più breve*

tempo possibile, alla cattura dell'animale per la traslocazione e captivazione permanente presso il recinto del Casteler”;

Vista l'istanza di misure cautelari interinali in sede monocratica presentata a' sensi dell'art. 56 c.p.a. dalle associazioni ricorrenti nei riguardi della surriferita ordinanza n. 491102 dd. 11 agosto 2020 con riguardo alla circostanza che tale provvedimento, nelle more della camera di consiglio già fissata all'8 ottobre 2020 per la disamina in sede collegiale della domanda di sospensione cautelare della sua efficacia, tra l'altro *“interessa un esemplare che si occupa tuttora dei propri cuccioli, non ancora completamente in grado di sopravvivere da soli ove venissero privati della madre”* e che verrebbe altresì captivato *“in un periodo in cui è fortemente diminuita la presenza di turisti e in cui gli orsi si avvicinano al letargo”;*

Ritenuto che, in effetti, l'eventuale captivazione dell'orsa di cui trattasi prima dell'anzidetta camera di consiglio convocata per l'8 ottobre 2020 determinerebbe il sopradescritto danno grave ed irreparabile paventato dalle associazioni ricorrenti, e che a fronte di tale pregiudizio dedotto da tali parti va anche considerato che la misura della lett. i) del § 3.4.2 del vigente PACOBACE di fatto applicata in data 28 luglio 2020 dalla STESSA Amministrazione provinciale, ossia la *“cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio”*, si è sin qui dimostrata sufficiente per garantire, nel caso dell'orsa in questione, la tutela della pubblica incolumità e sicurezza a' sensi dell'art. 52 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 18, comma 2, della l.r. 4 gennaio 1993, n.1, non essendosi più verificati episodi di pericolo ascrivibili a tale animale;

Ritenuto pertanto allo stato, ed impregiudicata restando ogni diversa valutazione della fattispecie in sede di disamina collegiale dell'istanza cautelare già fissata per la camera di consiglio dell'8 ottobre 2020, ora di rito, di sospendere in via interinale l'efficacia dell'impugnata ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di

Trento n. 491102 dd. 11 agosto 2020 limitatamente al punto 2 del suo dispositivo (*“procedere, nel più breve tempo possibile, alla cattura dell’animale per la traslocazione e captivazione permanente presso il recinto del Casteler”*).

P.Q.M.

- Sospende in via interinale l’efficacia dell’impugnata ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 491102 dd. 11 agosto 2020 limitatamente al punto 2 del suo dispositivo (*“procedere, nel più breve tempo possibile, alla cattura dell’animale per la traslocazione e captivazione permanente presso il recinto del Casteler”*).

- Conferma per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare la camera di consiglio dell’8 ottobre 2020, ora di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino – Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Trento il giorno 16 settembre 2020.

**Il Presidente
Fulvio Rocco**